

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


Ai sensi degli artt. 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 decies e 16 undecies del DL n. 179/2012, si dichiara che il presente documento è copia informatica tratta dal fascicolo informatico del competente ufficio giudiziario, conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.

Avv. Pietro Di Girolamo

Pubblicato il 03/07/2024

N. 02911 /2024 **REG.PROV.CAU.**

N. 06681/2024 **REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6681 del 2024, proposto da

Giovanna Menna, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Di Girolamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

In via cautelare: disporre la rettifica del punteggio attribuito e per l'effetto - previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati individuati in ricorso, nei limiti dell'interesse delle parti ricorrenti - ordinare alla controparte di procedere all'inclusione della ricorrente negli elenchi dei candidati ammessi con riserva a sostenere le successive prove pratiche/orali relativamente alla classe di concorso

A044 - Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda - ovvero di procedere all'ammissione alla successiva fase concorsuale, eventualmente in coda agli elenchi degli idonei, predisponendosi, quale estrema ratio apposite sessioni suppletive d'esame.

NEL MERITO: - accogliere il ricorso, annullare e/o modificare il provvedimento di esclusione in epigrafe indicato ed ammettere la ricorrente - previa rivalutazione della prova concorsuale scritta scevra dagli errori riscontrati - alle successive prove concorsuali pratiche/orali, ordinando, dunque, alla controparte di procedere (anche titolo di risarcimento in forma specifica) all'inclusione della istante negli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A044 - Scienze e tecnologie tessili e della moda, ovvero di procedere all'ammissione alla successiva fase concorsuale eventualmente in coda agli elenchi degli idonei, predisponendosi, quale estrema ratio, apposite sessioni suppletive d'esame;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sostitutivo

sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “*..sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato, pertanto, che al riguardo sono configurabili vizi di legittimità solo in presenza di veri e propri errori, che devono essere accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento;

Ritenuto che con riferimento ai quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa, in base ad una indagine sommaria tipica della presente fase cautelare, la sussistenza in atti di un principio di prova in ordine alla erroneità dei quesiti complessivamente considerati, né una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato;

Considerato che non risulta *prima facie* dimostrato che vi sarebbero state irregolarità invalidanti nello svolgimento della procedura *de qua*;

Ritenuta la non irreparabilità del pregiudizio addotto trattandosi di un corso di

formazione che potrà essere in ogni caso espletato anche successivamente;
Ritenuto di dover respingere l'istanza di misura cautelare;
Ritenuto, quanto alle spese, di rinviare la relativa statuizione all'esito della definizione del merito del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF
Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO